

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 114/02/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento II.DD.+ IVA/2005.

Fatto: a seguito di verifica fiscale, veniva accertato che la società Piazza Costruzioni srl aveva applicato l'aliquota agevolata del 4% ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nei confronti Verde Garda srl, avendo quest'ultima dichiarato che il complesso edilizio in esecuzione nel comune Moniga del Garda consisteva in abitazioni civili non di lusso. Appurato che in realtà i lavori avevano ad oggetto la realizzazione di un centro turistico alberghiero con annesso centro benessere, che sconta invece l'aliquota ordinaria del 20%, l'Amministrazione procedeva al recupero della differenza d'imposta e alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Preliminarmente la Commissione ritiene che, pur essendo intervenuto il fallimento della Piazza Costruzioni srl, sussista in capo al liquidatore della società di capitali fallita la legittimazione ad impugnare il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione di omesso versamento periodico di iva, commessa anteriormente alla dichiarazione di fallimento, non essendo stato impugnato dal curatore fallimentare.

Il sig. Pi. lamenta una assoluta mancanza di motivazione di elementi probatori dell'atto impositivo. La Commissione osserva che il contribuente, con l'avviso di accertamento in oggetto, è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur. Si osserva inoltre che in ordine all'asserito difetto probatorio, questo viene in rilievo solo in sede processuale. I documenti di cui si lamenta la mancata allegazione sono fatture emesse dalla stessa ricorrente nei confronti di un soggetto ben individuato, in un periodo ben circoscritto e per prestazioni specificate, fatture che l'Ufficio produce in questo processo.

Il sig. Pi. eccepisce, inoltre, l'inapplicabilità delle sanzioni nei suoi confronti, per inesistenza del coefficiente psicologico, poiché l'emissione delle fatture con aliquota errata, se accertata, avveniva senza sua colpa, essendo stato indotto in errore dalla committente Verde Garda srl. La Commissione osserva che dalla descrizione delle prestazioni di cui alle fatture in oggetto agli atti, si evince facilmente che la Piazza Costruzioni srl, al momento dell'emissione delle fatture, era perfettamente consapevole della destinazione dei fabbricati per la cui realizzazione forniva le proprie prestazioni. Infatti così recitano le descrizioni nelle fatture di cui sopra: "Trasmettiamo fattura per lavori in corso di esecuzione riguardanti la costruzione di fabbricati a destinazione turistico - alberghiera presso Vostro cantiere di Moniga del Garda ....".

Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente in favore dell'ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.002,62, come da nota spese agli atti.